

COMUNE DI CUTO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2017

INDICE

Art. 1 - Progressione economica orizzontale

Art. 2 - Periodicità delle selezioni

Art. 3 - Numero delle posizioni economiche da attribuire

Art. 4 - Criteri per l'attribuzione della posizione economica superiore all'interno di ciascuna categoria giuridica

Art. 5 – Criteri per concorrere alla selezione Art. 6 - Requisiti specifici per concorrere alla selezione

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei punteggi.

Art. 7- Valutazione

ALLEGATO A – SCHEDE DI VALUTAZIONE

Art. 1 - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario.

La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriale B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A, dalla A1 alla posizione A5;
- per la categoria B, dalla B1 alla posizione B7 e dalla posizione B3 alla posizione B7;
- per la categoria C, dalla C1 alla posizione C5;
- per la categoria D, dalla D1 alla posizione D6 e dalla posizione D3 alla posizione D6.

Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali. 5. La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta).

Art. 2 - PERIODICITÀ DELLE SELEZIONI

Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento ed i relativi benefici avranno decorrenza dall'atto di attribuzione della nuova posizione economica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di attribuzione.

Art. 3 - POSIZIONI ECONOMICHE DA ATTRIBUIRE

Su proposta dell'Amministrazione Comunale viene determinato il numero delle posizioni cui attribuire le progressioni economiche orizzontali e/o l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia.

Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo appositamente costituito, le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono inoltre offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ALL'INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA GIURIDICA

Il Responsabile del personale provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria, mediante emissione di appositi avvisi da comunicare al personale cui viene dato un tempo minimo di 10 giorni per procedere alla presentazione delle domande.

Le graduatorie vengono formulate dal Responsabile Amministrativo per ciascuna posizione economica.

L'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni, come definiti ai successivi artt. 5 e 6, avviene d'ufficio sulla base della documentazione presentata e depositata agli atti.

L'esclusione dalle previste selezioni per mancanza dei requisiti richiesti, per presentazione della domanda oltre i termini previsti o per altre motivazioni da indicarsi nel bando di selezione viene comunicata direttamente ai dipendenti interessati nella sede di lavoro.

Art. 5 – CRITERI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

- Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di (24) ventiquattro mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione. Il criterio dei ventiquattro mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita, anche parzialmente, in altro ente pubblico.
- la progressione economica è attribuita ai dipendenti che, secondo il sistema di misurazione e valutazione, hanno conseguito il punteggio più elevato in ordine decrescente nella scheda di valutazione elaborata secondo il citato sistema di misurazione e valutazione adottato;

Art. 6 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione individuali del biennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità o L. 104/92, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;

Al fine garantire una omogeneità di selezione a tutte le categorie contrattuali, le valutazioni di merito saranno distinte per categoria;

L'effettiva attribuzione della progressione economica è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima 8/10 ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato biennio;

A parità di punteggio viene data precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più giovane di età;

Le progressioni hanno decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.

Art. 7 - VALUTAZIONE

La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno della categoria, è effettuata dai titolari di Posizione organizzativa per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C e dal Nucleo di Valutazione per i dipendenti di categoria D.

Per i dipendenti che prestano servizio presso altri enti, ammessi alla progressione economica orizzontale, la valutazione in merito all'arricchimento professionale e alla prestazione di cui agli allegati B e C verrà effettuata da parte del dirigente dell'ufficio presso il quale il dipendente medesimo risulta assegnato nel periodo oggetto di valutazione, mentre il colloquio dovrà essere effettuato presso il Comune di Acuto, con le medesime modalità previste per tutti gli altri dipendenti.

ALLEGATO A)
E SEGUENTI